

REGIONE SICILIANA



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/27

**Intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere
pratiche e metodi di produzione biologica"**

Azione SRA 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica "

Bando Pubblico 2023

Premesse e Finalità dell'intervento SRA 29

1.1 Finalità

La protezione ambientale e la sicurezza alimentare rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione Europea. Nel contesto della strategia di sviluppo rurale e dell'agricoltura biologica, l'obiettivo principale dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" della PAC 2023/2027, è quello di incrementare e mantenere un sistema di produzione ecosostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, alle rotazioni, all'uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo. Tali obiettivi vengono rafforzati e diventano ancora più rilevanti nell'ambito della nuova PAC 2023/2027, che attribuisce al metodo di coltivazione e allevamento biologico importanza strategica, anche nell'ottica di garantire la sicurezza alimentare.

L'intervento è finalizzato ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica e nel contempo, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili, si prefigge anche il mantenimento delle aziende agricole nel sistema dell'agricoltura biologica.

In particolare vengono fissati i seguenti obiettivi specifici, trasversali e settoriali pertinenti:

- Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- Contribuire ad arrestare ed invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in materia sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Si evidenziano inoltre le seguenti esigenze affrontate mediante l'intervento:

- E2.12 - Favorire la conservazione e il ripristino della fertilità del suolo;
- E2.14 - Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento;
- E2.2 - Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- E2.4 - Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza;
- E2.6 - Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica;
- E2.7 - Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale;
- E3.12 - Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico;
- E3.9 - Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali.

L'obiettivo specifico dell'Azione SRA 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" è quello di contribuire al mantenimento della S.A.U. biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo regionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

2 Riferimenti normativi.

- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa

le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
- Regolamento (Ue) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi.
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Disposizioni AGEA in vigore per la presentazione delle domande: Istruzioni applicative per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali.
- Scheda di notifica delle modifiche “Procedura scritta n.3/2021”, consultabile nel sito <http://www.psr Sicilia.it>
- Decisione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia;
- D.A n. 122 GAB del 28.11.2018 “ Disciplina regionale sulle rotazioni colturali in agricoltura biologica”
- DM 229771 del 20/05/2022 art. 4 “Produzione Vegetale”.
- Nota Ministeriale prot. 546792 del 26/10/2022 “parere favorevole di conformità del D.A n. 122 GAB del 28.11.2018 alla normativa vigente;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato con decisione della Commissione europea del 02 dicembre 2022;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali".
- Legge 1° dicembre 2018, n. 132 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE".
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA".

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21; Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;
- D.M. del Ministero dell’agricoltura, dalla sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in corso di definizione;
- Istruzione operativa AGEA O.P., Ufficio Monocratico, relativa alle Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2023” in corso di definizione.

3 Localizzazione e durata dell'impegno

L'Azione SRA 29.2 si applica su tutto il territorio regionale.

L'impegno è quinquennale, decorre dall'1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

4 Azione SRA 29.2 e relativo accesso, fascicolo aziendale , criteri e requisiti di ammissibilità

4.1 Azione SRA 29.2 e relativo accesso

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, anche al fine di assicurare la continuità delle forme di sostegno previste dall'attuale programmazione del PSR Sicilia 2014/2022 con la nuova PAC 2023 - 2027 ed il relativo PSN 2023/2027, col presente bando intende attivare la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2023 e quelli successivi fino al 2027 a valere sull'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica" **Azione SRA 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"**: L'azione prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

I beneficiari che hanno assunto impegni con l'operazione 10.1.B "metodi di gestione delle aziende ecosostenibili" (fermo restando l'assolvimento dell'adempimento della presentazione del piano di concimazione metafert per l'ultima annualità 2022) e la misura 11 dei bandi 2016 e 2022 possono accedere all'azione SRA 29.2 della programmazione 2023/2027. In tale caso, Il pagamento della prima annualità di impegno afferente alla predetta azione (inizio impegno primo gennaio 2023) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

In ogni caso, per tutti i beneficiari che aderiscono all'Azione SRA 29.2, vige l'obbligo di attenersi ai requisiti del presente bando, alle norme e ai criteri prescritti dal Reg. UE n. 848/2018, nonché alle norme previste dalla normativa vigente in materia di condizionalità rafforzata.

Per gli aspetti trasversali comuni a tutti gli interventi a superficie o a capo/alveare si richiama quanto indicato nel capitolo 5 INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI del PSP approvato con decisione di esecuzione della commissione del 2.12.2022, nel quale viene riportata, tra le altre, la "Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA" da adottare anche per l'intervento oggetto del presente bando.

4.2 Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e con Circolare AGEA n. 14 del 12/06/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli agricoltori hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali, nonché aggiornare il Piano di coltivazione secondo le modalità di costituzione e aggiornamento definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuare l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda.

4.3 Criteri e requisiti di ammissibilità

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le eventuali attribuzioni dei criteri di priorità devono essere posseduti alla data dell'1 gennaio 2023 e mantenuti per l'intera durata dell'impegno pari a cinque (5) anni.

Possono accedere al presente bando le seguenti tipologie di beneficiari:

C01 Agricoltori singoli o associati;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Inoltre devono essere rispettati i seguenti criteri:

C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti, precedentemente all’avvio del periodo di impegno, in una notifica biologica nello stato di “**pubblicata**”;

C04 Possesso di una superficie minima di 2 ettari assoggettata all’azione SRA 29.2 (SOI), ricadente all’interno del territorio regionale. Per le isole minori la SOI minima ammissibile è di Ha 0,50;

C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente all’Azione SRA29.2. Si precisa che il requisito previsto dal criterio C03 deve essere comunque rispettato;

C06 Tutta la SAU e le UBA aziendali devono risultare assoggettate al sistema di controllo biologico, per mantenere alti livelli di superficie e di allevamenti con metodo biologico (tale condizione è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027).

Possono aderire al presente bando tutti gli agricoltori in attività secondo la vigente normativa

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell’impegno, con recupero dei premi erogati.

5 Impegni del beneficiario, altri obblighi e relazione tecnica

5.1 I pagamenti dell’Azione SRA 29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021 /2115:

I01 - Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. UE 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la S.A.U. oggetto d’impegno, per tutta la durata del periodo d’impegno;

I02 - Le superfici oggetto d’impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo d’impegno;

La superficie richiesta e ammissibile con la domanda iniziale di aiuto, nel corso dell’impegno quinquennale, può ridursi sino ad un massimo del 20% della superficie iniziale ammessa, nel rispetto della superficie minima. In tale circostanza non si effettua alcun recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti. Nell’anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella ammessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento.

La riduzione, nel corso del periodo d’impegno, della superficie ammessa nella domanda iniziale (annualità 2023) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall’Azione con la restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.

Ciò tuttavia non avviene se:

- Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, così come definite dall’art. 3 del Reg (UE) 2116/2021.
- Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell’impegno da parte di altri soggetti. Fatta salva la continuità dell’impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di sostegno, non sono consentite variazioni in aumento della superficie oggetto di impegno.

L’impegno sull’intervento SRA29 è su appezzamenti fissi e non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

I03 - Disponibilità delle medesime superfici oggetto d'impegno in virtù di un diritto reale di godimento;

Le superfici eleggibili all'azione SRA 29.2 devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno quinquennale.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso. Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali. I contratti devono essere registrati a norma di legge. Sono ammessi contratti di utilizzo delle superfici pubbliche (comunali e demaniali) ed in tal caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l'intestatario della domanda di sostegno/pagamento. Tali requisiti di disponibilità dovranno evincersi dalla relativa documentazione depositata, unitamente agli altri titoli di conduzione, presso il CAA detentore del fascicolo. In particolare i richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale tutti i dati relativi ai titoli di conduzione compreso la data di inizio e fine conduzione degli stessi.

I04 - Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo d'impegno;

I05 Ulteriori impegni di carattere regionale:

Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata dell'impegno (tale condizione è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027). Variazioni nella determinazione delle superfici impegnate a seguito del refresh e l'interruzione nella conduzione delle superfici oggetto di impegno pluriennale sono ammissibili solo per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

5.2 Altri Obblighi

Relativamente agli altri obblighi, si precisa che i pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti obblighi:

001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12 Reg (UE) 2021/2115;

002 Rispetto delle norme di condizionalità sociale (art. 14 Reg (UE) 2021/2115;

5.3 Relazione Tecnico Agronomica

I beneficiari che aderiscono alle operazioni del presente bando sono obbligati a possedere e rendere disponibile durante i controlli aziendali una relazione tecnica redatta entro la data del 15/05/2023 da un tecnico abilitato e sottoscritta anche dal beneficiario stesso. In deroga, la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare della domanda se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica), abilitata secondo le norme vigenti.

In ogni caso, nella Relazione tecnica dovranno essere riportati i seguenti elementi descrittivi:

- le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema,
- la descrizione analitica dell'intera azienda,
- la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà principali,
- l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali,
- la presenza di corpi idrici,

- la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, le tipologie di allevamento.
- La localizzazione delle superfici aziendali in aree Natura 2000, zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), aree naturali protette, aree marginali/montane/svantaggiate, aree soggette ad erosione e desertificazione
- Per le colture arboree e per la vite va indicata, per ogni appezzamento e/o per ogni coltura, la tecnica di gestione in merito all'utilizzazione di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica
- il piano di rotazione colturale per tutto il periodo d'impegno con l'individuazione delle superfici destinate per ciascun anno alle singole colture.
- per tutte le colture, ad esclusione del pascolo, dovranno essere effettuati almeno due bilanci unici nel corso del periodo di impegno di cui uno entro il primo anno di impegno e il secondo al 4° o 5° anno di impegno al fine di valutare la corretta gestione del suolo e l'efficacia della pratica biologica rispetto alla fertilità del terreno

La relazione tecnico/agronomica, inoltre, dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal richiedente se in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 e 47, che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale.

Data e Firma

6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In conformità con l'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021. la "causa di forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- a) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- b) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- c) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- d) il decesso del beneficiario;
- e) Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In ogni caso vengono fatte salve eventuali variazioni normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di impegno

7 Annualità successive

Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto la mancata presentazione o la presentazione tardiva oltre il termine stabilito comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento, fatte salve comunque le verifiche finalizzate all'accertamento del rispetto dell'impegno.

8 Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito

della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

9 Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione OCM)

Cumulabilità: Il sostegno previsto per l'azione SRA29.2 è cumulabile sulla stessa superficie con i seguenti interventi:-

SRA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;

L'intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie con gli eco-schemi previsti dal PSN 2023-2027, fatte salve le riduzioni del premio SRA29 dovute ad eventuali sovrapposizioni di impegni, al fine di evitare il rischio di sovra compensazione.

Compatibilità: l'intervento SRA29 è compatibile con gli interventi di indennità compensativa SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna", SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi" e SRB03 "Sostegno zone con vincoli specifici", oltreché con l'intervento SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica".

Demarcazione OCM: Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP), il sostegno per agricoltura biologica può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi, o, in alternativa, nell'ambito dell'intervento SRA29. È garantita, attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione degli interventi attraverso opportuni controlli in tutte le fasi di istruttoria, pagamento e controllo ex post, per scongiurare il rischio di doppio finanziamento e garantire, pertanto, l'unicità del canale di finanziamento.

10 Dotazione finanziaria e livello di aiuto

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze a valere dell'intervento SRA 29 è pari complessivamente ad € 450.000.000. Tale dotazione si intende comprensiva anche dell'eventuale accoglimento di domande in adesione ad ulteriori bandi futuri che venissero attivati, durante la programmazione 2023/2027, a valere delle azioni SRA 29.1 e SRA 29.2.

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti.

Al fine di garantire la continuità delle forme di sostegno tra l'attuale programmazione del PSR Sicilia 2014/2022 e la nuova programmazione del PSP 2023/2027 l'Amministrazione intende applicare per l'adesione all'azione SRA 29.2 importi di premio analoghi a quelli previsti per la misura 11 per le diverse tipologie colturali (tale condizione è subordinata all'approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027).

TABELLA A

| Codice intervento | importo unitario/Ha |
|---|---------------------|
| SRA29 - SIC.02.1 Pascoli | € 0,00 |
| SRA29 - SIC.02.2 Foraggiere | € 168,00 |
| SRA29 - SIC.02.3 Seminativi | € 144,00 |
| SRA29 - SIC.02.4 Olivo | € 638,00 |
| SRA29 - SIC.02.5 Uva da vino | € 850,00 |
| SRA29 - SIC.02.6 Frutta a guscio | € 603,00 |
| SRA29 - SIC.02.7 Leguminose da granella e allo stato fresco; oleaginose | € 176,00 |
| SRA29 - SIC.02.8 Agrumi | € 850,00 |
| SRA29 - SIC.02.9 Ortive | € 600,00 |
| SRA29 - SIC.02.10 Fruttiferi | € 850,00 |
| SRA29 - SIC.02.11 industriali; Piante | € 371,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| aromatiche officinali | |
| SRA29 - SIC.02.12 Frassino da manna | € 499,00 |

Fermo restando che per le aziende con carico UBA/Ha inferiore a 0,4 non viene riconosciuto alcun premio per i pascoli, le variazioni riguardano le aziende zootecniche come di seguito specificato.

In presenza di zootecnia biologica, alle aziende aventi una densità di carico di 1 UBA/Ha verrà riconosciuto, per i Pascoli (SIC.02.1) il premio massimo di 200 €/ettaro, mentre viene prevista una maggiorazione massima dell'importo del premio per le Foraggere (SIC.02.2) di 200 €/ettaro (carico Uba/Ha pari a 1,00) da sommare al premio base di € 168,00.

Per gli intervalli di carico zootecnico compreso tra 0,4 ed 1 e quelli tra 1 e 2 la premialità sarà riconosciuta in misura proporzionalmente decrescente, così come riportato nella tabella B.

TABELLA B

| Carico UBA/Ha di SAU foraggere e pascoli | Foraggere mantenimento (€) | Pascolo mantenimento (€) |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 0,4 | 228 | 76 |
| 0,5 | 251 | 97 |
| 0,6 | 275 | 117 |
| 0,7 | 298 | 138 |
| 0,8 | 321 | 159 |
| 0,9 | 345 | 179 |
| 1 | 368 | 200 |
| 1,1 | 350 | 187 |
| 1,2 | 332 | 174 |
| 1,3 | 314 | 161 |
| 1,4 | 296 | 148 |
| 1,5 | 278 | 135 |
| 1,6 | 260 | 122 |
| 1,7 | 242 | 109 |
| 1,8 | 224 | 96 |
| 1,9 | 206 | 83 |
| 2 | 188 | 70 |

Non si prevede di applicare criteri di selezione. Tuttavia, qualora le richieste pervenute ammissibili siano superiori alla disponibilità finanziaria verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende che rispettano determinati principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale e/o a quelle ubicate per il 50% almeno della SAU ammissibile in determinate aree:

Priorità 1) Aziende che, indipendentemente dalla relativa zona di ubicazione, commercializzano prodotti certificati biologici e/o aziende ricadenti in Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE.

Si precisa che nell'ambito della priorità 1) le due tipologie aziendali rappresentate concorrono in egual misura alla selezione.

Priorità 2) Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE.

Priorità 3) Aree naturali protette.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di SAU interessata dalla priorità stessa e fino al 50% della SAU ammissibile e/o della produzione commercializzata. Esaurito il suddetto ordine di priorità ed in presenza di risorse finanziarie si procederà con

lo stesso ordine di priorità, per le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile e/o della produzione commercializzata.

11 Presentazione delle istanze e relativa istruttoria

I richiedenti dovranno presentare le domande di sostegno/pagamento telematicamente, utilizzando il sistema reso disponibile sul sito del portale SIAN tramite il CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, **entro il termine stabilito da apposite circolari Agea e regionali**.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) e alle Istruzioni operative OP AGEA per l'anno 2023.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere depositata al CAA, mentre nei casi in cui viene presentata telematicamente tramite i tecnici agricoli abilitati dovrà essere trasmessa, tramite raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa, all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio entro il 15 maggio 2023.

Nel caso di trasmissione della domanda cartacea all'indirizzo PEC dell'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, farà fede la data della relativa acquisizione informatica.

In ogni caso, qualsiasi documentazione relativa all'adesione al presente bando dovrà essere accompagnata da una comunicazione riportante la seguente dicitura: "*P.S.N. 2023/2027 -Intervento SRA 29 Azione SRA 29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica- Bando 2023"*".

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.A. (Ispettorato Agricoltura) nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

La documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

11.1 Istruttoria automatizzata

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, sarà attivata la procedura di istruttoria automatizzata.

Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura degli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio.

11.2 Erogazione dei premi

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto dell'inizio impegno della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dall'1 gennaio 2023.

In riferimento al calcolo delle eventuali riduzioni ed alla determinazione delle esclusioni si rimanda a successivi provvedimenti nazionali e/o regionali.

11.3 Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA e gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, a ciascun agricoltore, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.

L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP.

Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

12 Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto/pagamento e controlli in loco

Nel corso dell'impegno, il reinnesto, l'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) nelle superfici assoggettate, possono essere consentiti solo qualora tali interventi si rendano necessari per una corretta gestione dell'azienda e purché venga presentata preventiva richiesta scritta all'Ispettorato Agricoltura di competenza il quale provvederà a comunicare tramite PEC l'eventuale provvedimento di autorizzazione. In assenza di comunicazione del provvedimento autorizzativo, entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, la stessa si intenderà autorizzata.

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

Le condizioni di ricevibilità e ammissibilità delle domande saranno valutate tramite il controllo informatico di istruttoria automatizzata (IADP) operato da AGEA, tenendo conto della configurazione a sistema del controllo dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità previsti dal bando e dal sistema informatico VCM (verificabilità e controllabilità di misura).

Quanto sopra, considerato che i requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento sono tutti accertabili in maniera informatica tramite l'incrocio dei dati dichiarati in domanda con quelli presenti sul fascicolo aziendale e nelle diverse banche dati (S.I.A.N. – S.I.B. - B.D.N. ecc...).

Effettuate le necessarie verifiche istruttorie, gli Ispettorati avranno cura di notificare alle ditte, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni, gli eventuali motivi ostativi che non hanno consentito il pagamento dell'intero importo richiesto, con la descrizione dettagliata delle condizioni del mancato rispetto dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità previsti.

Entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dei suddetti motivi ostativi all'accoglimento della domanda di pagamento, le ditte potranno presentare all'Ispettorato Agricoltura competente le proprie osservazioni, corredate da eventuale documentazione a supporto. Decorso il termine indicato, l'Ispettorato Agricoltura competente procederà ponendo in proposta di liquidazione le domande con anomalie bloccanti risolte e chiudendo negativamente l'istruttoria di tutte le domande per le quali permangono anomalie pertinenti in quanto derivanti da mancati adempimenti della ditta e/o da inosservanze dei requisiti di ammissibilità previsti. Il provvedimento di archiviazione delle domande di pagamento indicherà i motivi del rigetto e, in caso siano state presentate osservazioni, la motivazione del mancato accoglimento delle stesse.

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la conformità della documentazione rispetto a quanto previsto dal bando e dalle norme regolamentari.

I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

In particolare l'Organismo Pagatore AGEA, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 809/2014 effettua in maniera automatizzata i controlli amministrativi di seguito indicati:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale;
- controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
- Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 02/01/2023. AGEA verifica inoltre, la validità dei titoli di conduzione e la disponibilità delle superfici per tutto il periodo d'impegno;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- mantenimento degli impegni e possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno;
- l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB) . I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo/certificato" e il confronto tra la superficie richiesta a premio per l'azione SRA 29.2 e quella certificata dall'ODC.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti e le modalità definiti dall'Organismo Pagatore AGEA.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'Organismo Pagatore e in via generale verterà sugli elementi di controllo relativi alle condizioni di ammissibilità, agli impegni, al controllo del rispetto dei requisiti di condizionalità pertinenti. Sarà inoltre controllato il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. UE 2021/2115

A chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'Organismo Pagatore, i soggetti preposti al controllo implementeranno sul sistema SIAN gli esiti dei suddetti per i conseguenziali adempimenti istruttori. In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco, si procederà all'autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

Per il pagamento del premio in ogni caso occorrerà attenersi alla vigente normativa antimafia.

13 Strumenti di tutela, sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.)

14 (Controlli e sanzioni)

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme che verranno adottate nel complemento regionale al PSP.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni, relativi alla condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente.
- il mancato rispetto degli impegni specifici dell'azione SRA 29.2, cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio: ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

L'Amministrazione regionale si riserva inoltre di provvedere alla classificazione delle irregolarità e delle relative sanzioni da applicare, mediante la predisposizione di apposite griglie delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari che verranno pubblicate successivamente sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura.

15 Disposizioni finali

Il regime di aiuto attivato con il presente avviso pubblico e la relativa erogazione dei premi sono subordinati:

- alla formale approvazione, da parte della Commissione europea, delle modifiche al Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 approvato con decisione della Commissione del 02 dicembre 2022 e della relativa scheda dell'intervento SRA29 "pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica", che potrà subire modifiche nel corso della fase negoziale con i servizi comunitari.

- All'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

L' Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni ad integrazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si farà riferimento al PSP 2023-2027, al Reg. UE n. 848/2018, al Manuale delle Procedure e dei Controlli predisposto da Agea, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

Firma autograta sostituita da indicazione a stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS n. 39/1993 e ss.mm.II